



Comune di Geraci Siculo
Città Metropolitana di Palermo



Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643080 fax 0921-643619
sito web: www.comune.geracisiculo.pa.it - email: info@comune.geracisiculo.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it - Codice fiscale e P. Iva: 00540780822

I SETTORE - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. Settore 169 del 04/07/2025

Reg. Gen N. 510 del 08/07/2025

Oggetto:	INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE-EX CAT.D) CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
-----------------	---



OGGETTO INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA PER
:
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE-EX CAT.D) CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AMMINISTRATIVO

Richiamata la determinazione sindacale n. 1 del 02/02/2024 avente ad oggetto “Incarichi di Elevata Qualificazione di cui all’art. 16 del C.C.N.L - Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 – Aggiornamento conferimento degli Incarichi di EQ ed attribuzione delle Funzioni Dirigenziali ai Responsabili di Settore” con la quale è stata assegnata al sottoscritto Dott. Gianluca Alfonzo la Responsabilità del Settore Amministrativo e del Settore Sviluppo Economico ai sensi del combinato disposto dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 nonché degli artt. 18 e 19 del CCNL del 16 novembre 2022, sino alla data del 31.12.2025;

Premesso che:

- l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
- l’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1 prevede che: “*Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico*”.
- l’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 3 prevede che: “*I contratti di cui i precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale*”.
- l’art. 110, al comma 4, dispone che l’Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficitarietà strutturale;

Visto l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui si dispone che “*Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento*



di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24”.

Considerato che la Cassazione civile, sezione lavoro, già dalla sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha formulato il principio di diritto secondo il quale: *“In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge n. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni, né eccedere i cinque e non già l’art. 110, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali), che stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, dovendosi ritenere che la disciplina statale integri quella degli enti locali in quanto la prima, con la predeterminazione della durata minima del contratto, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per cui è stato nominato, mentre la seconda fornisce al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’“intuitus personae” e assicura la collaborazione del funzionario incaricato per tutta la durata del mandato, fermo restando il rispetto del termine minimo triennale anche nell’ipotesi di cessazione del suddetto mandato”;*

Atteso che nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione, ha altresì rilevato che *“il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell’Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato” e che il soggetto incaricato ha diritto ad essere reintegrato, al fine del completamento del termine minimo di durata (tre anni) anche qualora in cui vi sia stato rinnovo dell’organo politico;*

Tenuto conto che il medesimo principio di diritto si è consolidato in seno alla giurisprudenza ed è stato ribadito anche di recente dalla Cassazione civile, con la sentenza n. 7858 del 17 marzo 2023, la quale ha confermato che i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL sono assoggettati alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 165 del 2001, tranne che negli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto, e che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali;

Rilevato che il medesimo orientamento è stato affermato anche dalla Corte dei Conti, la quale, con la deliberazione n. 220/2021/PAR del 25 ottobre 2021, ha rinviato, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui *“In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 [...] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020) recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni”*, che ha dato attuazione alla nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34/2019, introducendo le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);

Atteso che:

- A far data dal 01/08/2025 sarà collocato in quiescenza l’attuale Responsabile del Settore Tecnico attualmente inquadrato nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni – Funzionario Tecnico – Ex. D.7;



- nell'attuale dotazione organica dell'Ente non sono rinvenibili figure professionali con il medesimo inquadramento professionale e le necessarie e correlate specifiche professionali desumibili dal vigente CCNL 2019 – 2021, cui attribuire la responsabilità del Settore Tecnico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.04.2024, di immediata esecuzione, e successive integrazioni di cui alle deliberazioni n. 77 del 04.07.2024 e n. 134 del 05.11.2024, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, programmando e autorizzando l'assunzione di cui al presente avviso pubblico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/05/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione triennio 2025/2027 riconfermando al punto 3.3 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di un Funzionario tecnico, ex Cat. D 1, con decorrenza 01/08/2025;

Dato atto che con propria determinazione n. 168 del 04/07/2025 (RG. 488 del 04/07/2025) giusta nota sindacale (prot. 4574 del 04/07/2025) è stata disposta la chiusura con esito negativo del procedimento relativo alla procedura selettiva comparativa pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di un Funzionario tecnico, ex Cat. D, cui conferire, con successivo provvedimento sindacale, l'incarico di Responsabilità del Settore Tecnico e l'attribuzione della relativa elevata qualificazione, per anni tre decorrenti dalla data di immissione in servizio, indetta ed avviata con determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo n. 304 del 19/12/2024;

Atteso che nella sopra citata nota sindacale n. 4574/2025 veniva contestualmente, formulato, l'indirizzo per l'avvio di una nuova procedura selettiva per l'individuazione di una figura maggiormente coerente con i fabbisogni e le scelte organizzative/strategiche dell'Amministrazione;

Considerato che l'incarico è previsto a tempo determinato, rimanendo tale assunzione coerente con il contenuto del Piano triennale dei Fabbisogni del Personale, a cui si rimanda;

Visto l'art. 16 del D.L. 113 del 24.06.2016 conv. in L. n. 160/2016 il quale comma 1–quater prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione (ex art. 110 comma 1 del TUEL) non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati in particolare dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 112/2010;

Considerato che questo Comune:

- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale prevista dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della L. n. 296/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Riavvisata la necessità e l'urgenza di avviare una nuova procedura selettiva comparativa pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, al fine di dotare l'Ente di un Funzionario tecnico al quale attribuire successivamente la Responsabilità del Settore Tecnico, mediante affidamento di incarico a contratto, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a soggetto in possesso delle professionalità necessarie al ruolo;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sez. Abruzzo n. 5/2021 la quale ha chiarito che per gli incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali possono essere conferiti nel limite massimo del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio nell'Ente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81;



Visto l'art. 8, comma 7-bis, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ai sensi del quale “*Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità*”;

Visto l'art. 63 dello Statuto comunale il quale rimanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina sulle modalità di assunzione del personale;

Visto l'art. 40 comma 2 lett. b) del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede che il Sindaco può nominare i responsabili delle strutture apicali previste nell'articolazione dell'Ente tra i soggetti con cui siano stipulati contratti a tempo determinato per la copertura, anche fuori della dotazione organica, dei posti di funzionario, istruttore direttivo e di alta specializzazione;

Visti gli artt. 55 e 56 del citato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale prevede che l'incarico è conferito dal Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum e che può essere esperita procedura selettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione di una procedura di selezione comparativa pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Funzionario amministrativo, ex Cat. D1, cui conferire, con successivo provvedimento sindacale, l'incarico di Responsabilità del Settore Tecnico e l'attribuzione della relativa elevata qualificazione, nonché di approvare l'allegato schema di avviso pubblico (**ALL.A**);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la determinazione sindacale n. 9 del 10.04.2025 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato quale Responsabile Unico del Comune di Geraci Siculo per l'accreditamento, l'accesso e l'operatività presso la piattaforma unica di reclutamento, istituita sul Portale disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le norme concernenti l'organizzazione e il personale degli enti locali di cui al Titolo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 15 settembre 2022, recante "Modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – (art. 170, co.1, del D.Lgs n. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario pluriennale 2025/2027”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000”;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- l’O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la legge 241/1990;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 della L.R 7/2019 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento;
3. Di indire la procedura selettiva comparativa pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di un Funzionario tecnico, ex Cat. D, cui conferire, con successivo provvedimento sindacale, l’incarico di Responsabilità del Settore Tecnico e l’attribuzione della relativa elevata qualificazione, per anni tre decorrenti dalla data di immissione in servizio;
4. Di approvare, in ordine alle premesse e all’indizione della suddetta procedura, l’allegato schema di avviso di selezione comparativa (**ALL.A**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. Di dare atto che il predetto avviso verrà pubblicato per giorni n. 10 sul portale “InPA” a cura del Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile Unico del Comune;
6. Di dare atto che le somme necessarie a sostenere la correlata spesa, trovano copertura nei pertinenti capitoli stipendiali del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, che presentano la necessaria disponibilità;
7. Di prendere atto che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;
8. Di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'intera procedura a proprio insindacabile giudizio o qualora dovessero intervenire disposizioni normative o orientamenti giurisprudenziali univoci ostativi alla stessa;
9. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei predetti avvisi nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso;
10. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art.18 della legge regionale 22/2008 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE
I SETTORE - AMMINISTRATIVO**

Dott. Gianluca Alfonso
(Firmato Digitalmente)





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 149**

Settore Proponente: **I SETTORE - AMMINISTRATIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZIO RISORSE UMANE**

Oggetto: **INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE-EX CAT.D) CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Nr. adozione settore: **169** Nr. adozione generale:

Data adozione: **04/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZIO RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **08/07/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott. Gianluca Alfonzo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 149**

Settore Proponente: **I SETTORE - AMMINISTRATIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZIO RISORSE UMANE**

Oggetto: **INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., DI FUNZIONARIO TECNICO (AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE-EX CAT.D) CUI CONFERIRE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Nr. adozione settore: **169** Nr. adozione generale: **510**

Data adozione: **04/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZIO RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **08/07/2025**

Il Responsabile di Settore

Dott. Gianluca Alfonso

Visto Contabile

II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **08/07/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gianluca Alfonso

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Geraci Siculo. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIANLUCA ALFONZO in data 08/07/2025